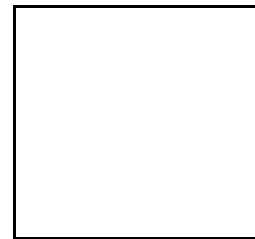


Civile Ord. Sez. 1 Num. 13015 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: D'ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 06/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 3304/2021 r.g. proposto da:

Comune di Massafra, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Umberto Braga e dall'Avv. Giuseppe De Giorgio, i quali chiedono che le comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.

-ricorrente principale-controricorrente incidentale -

contro

CISA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Giampaolo Sechi, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-ricorrente incidentale -controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3408/2020, depositata il 10/7/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio

RILEVATO CHE:

1. Il 13/2/1991 veniva stipulata la convenzione tra il Comune di Massafra e la società CISA s.p.a., avente ad oggetto la concessione di lavori di costruzione e adeguamento di una discarica di categoria I per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), con concessione anche del servizio di smaltimento, nell'area di proprietà del Comune, attraverso un mutuo contratto dal Comune con la cassa depositi e prestiti, con riferimento al bacino di utenza TA/1.

Da giugno del 1998 CISA ha realizzato ampliamenti della discarica a proprie spese.

Successivamente, per porre rimedio all'emergenza ambientale, il Comune, con le delibere n. 460 del 1997, n. 1058 del 1998 e 501 del 2000, autorizzava lo smaltimento di rifiuti solidi urbani di altri comuni della provincia di Taranto, siti nel bacino TA/2.

Con delibera n. 438 del 2001 veniva approvato l'ulteriore progetto di adeguamento, realizzando a monte della discarica un modulo di pretrattamento.

Con delibera n. 235 del 2002 si procedeva alla revisione della convenzione del 1991 con CISA e con atto del 5/12/2002 si integrava l'originaria convenzione.

2. La società CISA presentava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune, ottenendolo (n. 460 del 2006) per la somma di euro 2.326.352,28, per il servizio di smaltimento rifiuti dal luglio 2004 al febbraio 2007 e, il tribunale di Taranto, con sentenza n. 311 del 2010, dichiarava la competenza arbitrale.

3. Veniva poi emesso altro decreto ingiuntivo in favore della società CISA e nei confronti del Comune (n. 789 del 2006), per la somma di euro 137.045, come da fatture da ottobre 2003 a giugno 2004.

4. Veniva emesso altresì un ulteriore decreto ingiuntivo (n. 690 del 2009) per la somma di euro 1.228.000,00, sempre in favore della società CISA e nei confronti del Comune, come da fatture da marzo 2006 a gennaio 2007.

5. La società CISA accedeva al lodo arbitrale in data 26/7/2010. Il collegio arbitrale si costituiva il 7/2/2011.

Si costituiva il Comune chiedendo, da un lato, il rigetto della domanda, e, dall'altro, chiedendo il pagamento, in via riconvenzionale, della somma di euro 563.378,46, a titolo di corrispettivo pagato dagli altri comuni conferenti i rifiuti, quale contropartita, ed euro 849.739,92, a titolo di tributo regionale relativo agli altri comuni.

6. Con la memoria dell'8/6/2011 la CISA ribadiva la richiesta di euro 2.362.353,28 (in relazione al primo decreto ingiuntivo emesso) ma introduceva 4 nuove domande: 1) euro 1.073.323,26, con riferimento al mancato versamento degli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Comune e conferiti nel periodo ottobre 2002/luglio 2004; 2) euro 638.349,21 per lo smaltimento rifiuti dal

marzo 1997 al settembre 2002 (in precedenza non richiesti perché ritenuti gratuiti in base agli accordi contrattuali);3) euro 5.921.023,26, a titolo di ripetizione di indebito delle somme percepite dal Comune, a titolo di post gestione, che, invece, dovevano essere poste a carico della CISA, soggetto concessionario tenuto all'effettuazione dei lavori successivi alla gestione della discarica, compresa la somma di euro 1.555.288,22, per avere il Comune incassato la quota della tariffa per il conferimento «quota di post gestione 2002»; 3) euro 496.650,53, a titolo di costo di realizzazione di alcune parti dell'impianto, dal luglio 1998 al 30/9/2002.

7. All'udienza dell'11/7/2011 il collegio arbitrale concedeva termine fino al 10/10/2011 per l'individuazione e la specificazione dei tre arbitrati, con ulteriore termine sino al 10/11/2011 per il deposito di memorie (poi differito al 25/11/2011) e termine sino al 9/12/2011 per repliche.

8. La CISA, dunque, depositava memoria il 7/10/2011, individuando l'oggetto dei tre arbitrati.

In tale memoria veniva inserita anche la quinta domanda per euro 698.744,34, quale attività di post gestione solo sui rifiuti comunali, in base al medesimo titolo delle altre domande (post gestione), ma con un diverso criterio di calcolo (fatturato solo del Comune di Massafra).

9. Con memoria del 24/11/2011 il Comune oltre a contestare la sussistenza dei crediti vantati da CISA, in via subordinata, eccepiva la prescrizione decennale, dall'8/6/2011 (data della memoria di CISA nel giudizio arbitrale) sino all'8/6/2001.

10. Il collegio arbitrale emetteva il lodo nel quale, per quel che qui ancora rileva, reputava tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune solo con la memoria del 26/11/2011,

dovendosi applicare il principio giurisprudenziale di questa Corte, a sezioni unite, n. 3567 del 2011, dovendo essere sollevata tale eccezione alla prima udienza.

Inoltre, riteneva che l'attività di post gestione fosse interamente a carico della concessionaria CISA, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 22 del 1997.

CISA, dunque, aveva la piena titolarità dell'attività di post gestione, avendo diritto, dunque, alla restituzione delle somme pagate indebitamente al Comune, per attività mai svolta, dal 1997 in poi.

Pertanto, il collegio arbitrale condannava il Comune a pagare a Cisa, quanto alla post gestione, euro 6.159.707,57, quale post gestione riferita ai conferimenti di altri comuni nel periodo 1997/2007 ed euro 256.237,73, quale attività di post gestione, relative ai conferimenti del Comune di Massafra, per gli anni 2001 e 2002.

Riconosceva l'effettività della somma spettante a Cisa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal gennaio 2001 al gennaio 2007, per la somma di euro 5.354.846,09.

Il lodo arbitrale riconosceva anche la somma di euro 500.337,04 a titolo di ammortamento spese per ampliamento della discarica.

11. Il collegio arbitrale accoglieva, per quel che ancora qui rileva, la domanda riconvenzionale del Comune per la somma di euro 875.551,83, a titolo di ristoro ambientale dal 1996 a gennaio 2007.

12. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3408/2020, depositata il 10/7/2020, accoglieva solo in parte l'impugnazione principale del Comune di Massafra, dichiarando la nullità parziale del lodo solo in relazione al capo che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione per i crediti maturati da CISA fino all'8/6/2001.

12.1. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale respingeva il motivo di impugnazione relativo alla ritenuta tardività dell'eccezione di prescrizione. Era, dunque, tempestiva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune con la memoria del 24/11/2011, non essendo state prodotte - nel giudizio arbitrale - le lettere costituenti atto di costituzione in mora della CISA nei confronti del Comune.

Del resto, le pretese erano state individuate e precisate compiutamente da CISA soltanto con la memoria del 7/10/2011, e non già con quella dell'8/6/2011, sicché l'eccezione di prescrizione era stata sollevata nella prima difesa successiva rispetto a tale memoria.

Era errato il richiamo giurisprudenziale, applicandosi al giudizio arbitrale le norme riguardanti il processo giurisdizionale solo in caso di espresso accordo dei compromettenti, in difetto dei quali vi era soltanto l'obbligo di rispettare il principio del contraddittorio. Neppure era stata fornita una specifica avvertenza al riguardo, in ordine alla perentorietà dei termini, alle parti.

Inoltre, l'eccezione di prescrizione era stata validamente proposta, essendo stato allegato il fatto costitutivo, consistente nell'inerzia del titolare, manifestando la volontà di volerne approfittare, senza che rilevasse l'erronea individuazione del termine iniziale.

L'eccezione di prescrizione era stata sollevata «in via subordinata».

Tra l'altro, nelle successive udienze, la società non aveva mai sollevato contestazioni e aveva chiesto l'assegnazione di termini per produrre ulteriori documenti.

Dovevano, dunque, «dichiararsi prescritti tutti i crediti maturati dalla società CISA diversi da quelli cui ha diritto a titolo di compenso

per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001 a gennaio 2007 (euro 5.354.846,09 (prima voce delle quattro che compongono il complessivo importo di euro 12.271.128,43) che gli arbitri hanno accertato dovuto dal Comune di Massafra, non interessata dall'eccezione di prescrizione».

12.2. Quanto alla somma di euro 5.354.486,09, relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti, e alla richiesta del Comune, con il quarto motivo di impugnazione (Lettera D), di considerare come gratuite le prestazioni, non solo per gli anni dal 1997 al 2000, ma anche per gli anni 2001, 2002 e 2003, dovendosi tener conto della lettera CISA del 16/11/2000, la Corte d'appello respingeva il motivo di gravame.

Era pacifica, infatti, la gratuità per il periodo 1997-2000, ma non per gli anni 2001, 2002 e 2003, come si ricavava dalla «ampia e articolata interpretazione degli atti (le delibere di G.M. numeri 460/1997, 1058/1997 e 501/2000), dei documenti (compresa la lettera CISA del 16/11/2000 e le fatture emesse per gli anni 2001, 2002 e 2003, elencate nella relazione del CTU [...], della condotta e degli accordi delle parti circa il costo del servizio nei vari periodi [...] e , dunque, l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, senza specificare i canoni di diritto in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui gli arbitri si siano da essi discostati».

Si ribadiva che «[i]n relazione a tale pretesa creditoria, come già detto in precedenza al punto n. 3.3) delle ragioni della decisione, non è stata eccepita la prescrizione».

Veniva dichiarata inammissibile anche l'appello incidentale di CISA che contestava la gratuità delle prestazioni anche per gli anni 1998-2000.

12.3. Quanto alla fase post gestione, la Corte d'appello rigettava il motivo di gravame Sub E (quinto motivo), in quanto,

effettivamente, l'onere era a carico della concessionaria CISA, dovendosi tenere conto anche della convenzione integrativa del 5/12/2002 «che regola la fase post chiusura ponendo a carico del gestore».

12.4. Pertanto, a seguito della prescrizione, spettavano alla CISA, non la somma di euro 6.159.707,57, ma quella inferiore di euro 1.942.422,07, in relazione al conferimento di altri comuni.

In relazione, invece, alla quota post gestione, relativa ai conferimenti dei rifiuti del Comune di Massafra, spettava alla CISA la somma di euro 219.524,19, a fronte della somma iniziale di euro 256.237,73, dovendo essere detratte le somme relative a periodi anteriori al 7/6/2001.

12.5. Era ritenuta infondata anche la doglianza sub F (motivo 6) in ordine alla asserita inesistenza del credito di CISA per la realizzazione di alcune parti dell'impianto.

12.6. Era rigettato anche il motivo sub G (motivo 7) in ordine alla «omessa pronuncia sulla pretesa del Comune di Massafra avente ad oggetto la quota di compartecipazione sui corrispettivi versati dai comuni conferenti rifiuti nella discarica di Massafra nel periodo ottobre 1996-aprile 2004 (stimata dal CTU in euro 2.115.833,82) e per il periodo maggio 2004-gennaio 2007 (stimata dal CTU in euro 1.834.876,10).

Si chiariva che gli arbitri, condividendo le conclusioni del CTU, in ordine ai quesiti D (gratuità) ed E (fase post gestione) avevano individuato quattro voci di tariffa: ammortamento dell'investimento, costo di esercizio, chiusura della discarica e sua post gestione, utile del gestore); soltanto le prime due rientravano nella «compartecipazione», mentre le altre erano di competenza del gestore CISA.

Con riferimento, dunque, alle ultime due voci, nulla poteva essere riconosciuto né per i costi di post gestione, a carico di CISA, né per l'ammortamento, in quanto dal luglio 1998 la realizzazione degli ulteriori ampliamenti era stata effettuata dalla società concessionaria con proprie risorse.

Pertanto, pur a fronte di una motivazione di rigetto concisa, non era ravvisabile il vizio di omessa pronuncia.

13. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Massafra.

14. Ha resistito con controricorso la CISA s.p.a., proponendo ricorso incidentale tardivo e depositando memoria.

15. Il Comune ha resistito con controricorso al ricorso incidentale tardivo.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione principale si deduce la «a) violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 241, n. 15-*bis*, del d.lgs. 163/2006. L'eccezione di prescrizione: violazione e falsa applicazione degli articoli 2934, 2935 e 2946 c.c., con riferimento all'art. 816-*bis* c.p.c. b) violazione dell'art. 111 Costituzione, sesto comma, per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.».

Il Comune ricorda che l'ambito della lite è stato originariamente delimitato da 3 memorie, riguardanti tre giudizi pendenti dinanzi al tribunale di Taranto, proposizione a decreto ingiuntivo.

La CISA, con la memoria difensiva dell'8/6/2011, oltre a ribadire la sua iniziale pretesa (euro 2.326.353,28,00) introduceva per la prima volta 4 nuove domande.

La stessa CISA, con la memoria del 7/10/2021, inseriva anche la 5ª domanda, per il pagamento della somma di euro 698.744,34.

Quindi, con la memoria del 24/11/2011, il Comune opponeva la prescrizione decennale di tutti i crediti vantati dalla CISA fino all'8/6/2001.

Il collegio arbitrale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, invece accolta dalla Corte d'appello.

La Corte territoriale ha poi ritenuto «prescritti tutti i crediti maturati dalla società CISA diversi da quello cui ha diritto a titolo di compenso per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001 a gennaio 2007 (euro 5.354.846,09, prima voce delle 4 che compongono il complessivo importo di euro 12.277.128,43 che gli arbitri hanno accertato dovuto dal Comune di Massafra, non interessata dall'eccezione di prescrizione [...]) nel decennio anteriore alla domanda, da individuarsi non già nella memoria del 7/10/2011, come indicato dal Comune, ma in quella dell'8/6/2011».

L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte risiederebbe nel fatto che «nella somma di euro 5.354.846,09 sono compresi anche i corrispettivi dei conferimenti precedenti all'8/6/2001». Dalla somma di euro 5.354.846,21 dovrebbero, allora, essere detratti i corrispettivi relativi al periodo da gennaio 2001 fino all'8/6/2001, in quanto prescritti.

Del resto, pagina 11 della tabella del CTU è riportata la indicazione dei corrispettivi mensili del 2001, sicché la somma ammonterebbe ad euro 142.169,04.

2. Il motivo è fondato.

In effetti – a parte talune imprecisioni – la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la prescrizione per tutti i crediti anteriori all'8/6/2001, dovendosi computare la prescrizione decennale a

partire dall'8/6/2011, data della memoria con cui la CISA ha precisato l'oggetto della controversia.

Vi è, dunque, evidentemente un errore laddove la Corte territoriale ha affermato che tale prescrizione riguarda tutti i crediti maturati dalla società CISA «diversi da quello cui ha diritto a titolo di compenso per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001 a gennaio 2007», dovendosi calcolare la prescrizione decennale dalla data indicata nella memoria dell'8/6/2011.

È evidente, allora, che anche con riferimento alla somma di euro 5.354.846,09, che rappresenta una delle quattro voci che compongono il complessivo importo di euro 12.271.128,43, deve essere detratta la somma dall'1/1/2001 all'8/6/2001, indicata con precisione dal CTU.

Del resto, a pagina 16 della motivazione si chiarisce che «sono estinti, dunque, per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., tutti i crediti vantati da CISA fino all'8/6/2001».

Effettivamente, dunque, si è in presenza di una motivazione contraddittoria, in quanto, da un lato, si afferma che tutti i crediti di CISA sono prescritti prima del decennio dall'8/6/2001, ma poi, con riferimento specifico ad uno di tali crediti, e precisamente di quello di euro 5.354.846,09, la prescrizione non viene considerata, mentre il credito viene calcolato «da gennaio 2001 a gennaio 2007».

3. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce «sull'inesistenza del credito della CISA S.p.A. relativo al periodo 1/1/2001-30/9/ 2003. a) violazione delle norme sulla conclusione del contratto (art. 1326 c.c.) e sulla interpretazione delle volontà contrattuali (art. 1362 c.c. e ss.), con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; b) violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) omesso esame

della delibera n. 501/2000 e della lettera CISA intesi come fatti storici, oggetto di discussione, decisivi ai fini della decisione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

Sotto il primo profilo si reputa che la Corte d'appello abbia violato le norme di ermeneutica contrattuale, nel ritenere che le prestazioni gratuite erano state fornite dalla CISA esclusivamente nel periodo dal 1997 al 2000, mentre le prestazioni successive dovevano essere considerate non a titolo gratuito.

L'interpretazione delle norme fornita dalla Corte territoriale sarebbe erronea.

Il ricorrente principale richiama il contenuto delle delibere n. 460 del 1997, n. 1058 del 1998 e n. 501 del 2000, con le quali, proprio in ragione dello stato di grave emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune di Massafra aveva autorizzato il conferimento nella discarica anche dei rifiuti di altri comuni, non facenti parte del bacino di utenza.

Con delibera di giunta comunale n. 501 del 2000, quindi, si deliberava l'effettuazione gratuita dello smaltimento fino «all'esaurimento della discarica», sicché CISA «non potrà mai nulla pretendere da questo ente, così come non dovrà pretendere nulla neanche per il periodo retroattivo 1999-2000».

Ciò, purché i comuni dei due bacini d'utenza TA/1 e TA/2 smaltissero i loro rifiuti nella discarica «per una quantità media giornaliera di circa 430 t».

La Corte d'appello non avrebbe considerato, come pure il collegio arbitrale, che a tale delibera unilaterale del Comune aveva fatto seguito la lettera di CISA del 16/11/2000 che, oltre a riconoscere degli sconti, dichiarava «che lo smaltimento dei RSU prodotti e conferiti dal Comune di Massafra poteva essere gratuito se gli altri

comuni della provincia avessero scaricato in discarica quantitativi di RSU superiore a 300 tonnellate giornaliere».

Ciò si sarebbe verificato.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del contenuto letterale documenti, come pure dello scopo pratico perseguito dalle parti.

Del resto CISA non avrebbe mai richiesto il pagamento dei corrispettivi per gli anni 2001, 2002 e 2003, mentre dal mese di gennaio 2001 al settembre 2003 non avrebbe emesso alcuna fattura per lo smaltimento dei rifiuti del Comune e, dal mese di ottobre 2003 al luglio 2004, dopo aver emesso le fatture di riferimento, le aveva stornati con le relative note di credito.

Vi sarebbe stata, dunque, una violazione di legge sulla formazione interpretazione delle volontà contrattuali.

Sotto il secondo profilo, la stringata motivazione della Corte d'appello sarebbe meramente apparente.

Sotto il terzo profilo, la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame sia della delibera del Comune n. 501 del 2000 sia della lettera CISA del 16/11/2000.

Pertanto, per l'anno 2001 non sarebbe dovuta la somma di euro 286.105,96; per il periodo gennaio-settembre 2002, non sarebbe dovuta la somma di euro 219.778,40; per l'anno 2002, ottobre-dicembre, l'importo di euro 116.008,46; per l'anno 2023, l'importo di euro 688.880,40.

Per le stesse ragioni non sarebbe dovuta neppure la somma di euro 261.876,12, riferita alla realizzazione di alcune parti dell'impianto dal luglio 1998 al 30/9/2002.

Poiché tale voce era inclusa nella tariffa applicata dal concessionario, per effetto della delibera n. 101 del 2000 e della lettera CISA del 16/11/2000, al verificarsi del presupposto della

quantità minima dei conferimenti, anche tale somma non dovrebbe essere riconosciuta, per le ragioni sopra esposte.

Allo stesso modo, non sarebbe dovuta neppure la somma di euro 219.524,19, trattandosi della quota posta gestione, anch'essa ricompresa in tariffa.

Da ciò, considerata la gratuità dei conferimenti per gli anni 2001-2003, anche tale somma non dovrebbe essere dovuta per il periodo 8/6/2001-31/12/2000 e per tutto 2002, ricadendo negli anni di gratuità del servizio.

4. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello, infatti, con pieno giudizio meritate, pur riconoscendo la gratuità del servizio con riferimento agli anni 1997-2000, ha però escluso, dopo attenta valutazione di tutta la documentazione - ivi comprese la delibera del Comune n. 501 del 2000 e la lettera CISA del 16/11/2000 -, la gratuità del servizio di smaltimento dei rifiuti per gli anni 2001, 2002 e 2003, dichiarando l'inammissibilità sia dell'appello principale del Comune, sia dell'appello incidentale di CISA (che chiedeva il pagamento anche per gli anni 1997-2000).

4.1. Va chiarito - dopo aver premesso che l'art. 829, terzo comma, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma tenendo conto della disciplina vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass., Sez.U., n. 9284 del 2016) - che la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "*in iudicando*" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la

valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass., sez. 2, 16/5/2024, n. 13604; Cass. sez. 1, 31/7/2020, n. 16559).

Di qui, l'illegittimità, in sede di giudizio di nullità dinanzi alla Corte di appello, tanto del riesame del merito in fase rescindente da parte di questa (e di conseguente sostituzione, alla motivazione del lodo, di altra è prova motivazione), quanto della sostituzione, ai fatti costitutivi del *petitum* di cui al lodo, di fatti diversi autonomamente acquisiti (Cass., sez.1, 23/11/2000, n. 15126; Cass., n. 4397 del 2006, per cui non può essere contestata, a mezzo delle impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, essendo tale valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri; Cass. n. 16553 del 2020; Cass. n. 13511 del 2007 che esclude il riesame delle questioni di merito in sede di impugnazione del lodo; Cass. Sez.U., n. 24785 del 2008).

4.2. A ciò deve aggiungersi che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass., sez. 1, 15/3/2007, n. 6028).

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione

dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n. 28997); per cui questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass., sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985; Cass., sez. 1, 26/7/2013, n. 18136, in quanto il controllo di legittimità non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri).

Si verifica, insomma, solo la conformità legge (valutando l'inosservanza di norme o di principi di diritto) e la congruità della motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 23675 del 2013).

4.3. Nella specie, la Corte d'appello, dapprima ha chiarito le ragioni per cui la gratuità delle prestazioni riguardava sicuramente l'anno 1997, in quanto la società aveva sottoscritto espressamente per accettazione la delibera del Comune n. 460 del 1997, riferita al periodo da marzo a dicembre 1997.

Successivamente, però, pure nella difficoltà in cui si versava, in quanto la società non aveva sottoscritto la successiva delibera n. 460 del 1997, ha però interpretato tutta la documentazione prodotta nel senso dell'intervenuto accordo anche sulle somme per il servizio di smaltimento dei rifiuti per gli anni 1998, 1999 e 2000 in ragione «dell'ampia e articolata interpretazione degli atti (le delibere di G.M. nn. 460/1997, 1058/1997 e 501/2000), dei documenti (comprese la lettera CISA del 16/11/2000 e le fatture emesse per gli anni 2001,

2002 e 2003, elencate nella relazione del CTU pagine 16-18), della condotta e degli accordi delle parti circa il costo del servizio nei vari periodi (compreso il periodo della situazione di emergenza dei rifiuti nella regione Puglia) e, dunque, l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, senza specificare [la CISA e il Comune] i canoni di diritto in concreto violati, nonché il punto e il modo in cui gli arbitri siano da essi discostati»).

4.4. Del resto, il Comune non fa che proporre una diversa interpretazione dei documenti acquisiti agli atti, contrastante con quella della Corte d'appello (e prima ancora del collegio arbitrale) che però risulta del tutto plausibile, in quanto ancorata alla valutazione puntuale degli elementi istruttori.

5. Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce la «a) violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; b) omesso esame delle risultanze della CTU ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossia di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Il ricorrente si duole in ordine alla quota di compartecipazione, a esso spettante, sui corrispettivi versati dai comuni conferenti rifiuti nella discarica di Massafra, nel periodo ottobre 1996-aprile 2004 (euro 2.115.833,82), chiedendo la differenza tra quanto dovuto e quanto versato da CISA ed anche per il periodo maggio 2004-gennaio 2007, per euro 1.834.876,10.

La Corte territoriale ha condiviso il giudizio degli arbitri, che hanno recepito le conclusioni dei CTU, chiarendo che la tariffa era composta di quattro voci: ammortamento dell'investimento, costo di esercizio, chiusura della discarica e sua post gestione, utile del gestore.

Soltanto le prime due voci rientravano nella compartecipazione, mentre le altre erano di sicura spettanza del gestore CISA (post gestione è utile del gestore).

In relazione alle altre voci, nulla poteva essere riconosciuto «né per i costi di post gestione, sulla base di quanto già specificatamente statuito nel lodo circa il soggetto a carico del quale detti costi gravano [...] né per i costi di ammortamento, in quanto da luglio 1998 la realizzazione degli ulteriori ampliamenti è stata effettuata dalla società concessionaria con proprie risorse».

Per la Corte d'appello, dunque, la motivazione di rigetto del lodo arbitrale, pur se concisa, era idonea a far comprendere la *ratio* della decisione, «anche mediante il richiamo alle risultanze della consulenza d'ufficio», non essendo ravvisabile il vizio prospettato «in termini di omessa pronuncia del lodo».

Ad avviso del ricorrente, invece, la Corte d'appello si sarebbe discostata dalle valutazioni del CTU, senza motivare.

Il CTU avrebbe ritenuto che rientrava nella quota di compartecipazione anche il costo post gestione e il costo di realizzazione delle opere.

Per il CTU, dunque, poiché i lavori erano stati realizzati dal luglio 1998 con proprie risorse di CISA, la quota di compartecipazione poteva essere determinata esclusivamente dalla «sola voce tariffaria denominata costo di post gestione».

Mentre, dunque, la Corte d'appello reputa che la quota di compartecipazione sia formata dalle voci dell'ammortamento e del costo di esercizio, il CTU ha ritenuto che tale voce sia costituita dal costo di realizzazione dell'opera e dal costo di post gestione.

Dalla somma di euro 10.020.212,99 dovrà essere detratto il totale dei versamenti effettuati da CISA pari ad euro 7.904.379,17, con una quota di compartecipazione pari ad euro 2.115.833,82.

Tra l'altro, per la difesa della CISA, il mancato pagamento della differenza, fino al 2002, era imputabile all'inadempimento di diversi comuni e di altri soggetti, mentre con riferimento alla luglio 2004 era entrato in servizio l'impianto complesso di preselezione trattamento in testa alla discarica di servizio.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. La motivazione della Corte d'appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle ragioni logiche e giuridiche sottese alla decisione.

6.2. In realtà, il ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'appello, non consentita in questa sede.

6.3. Nel lodo arbitrale la quota di compartecipazione è stata individuata esclusivamente nei costi di post gestione, in quanto non poteva utilizzarsi la voce relativa all'ammortamento dell'investimento, poiché dal luglio 1998 la realizzazione di ulteriori ampliamenti era avvenuta spese della CISA.

Il CTU ha determinato la quota di compartecipazione per la differenza di euro 2.115.833,82 in relazione al conferimento degli altri comuni, ed in euro 1.834.876,10, in relazione al conferimento del Comune di Massafra.

Il collegio arbitrale, sul punto, ha chiarito che delle quattro voci che compongono la tariffa (ammortamento dell'investimento; costo di esercizio; chiusura della discarica e sua post gestione; utile del gestore) dovevano essere escluse le ultime due voci, sicuramente di competenza del gestore CISA (chiusura della discarica e sua post gestione e utile del gestore).

Le altre due voci, invece, che erano sicuramente di competenza del gestore CISA, erano quelle che potevano rientrare nella compartecipazione.

Tuttavia, l'ammortamento riguardava solo il costo iniziale, mentre dal 1998, i successivi ampliamenti erano stati posti a carico della CISA.

Per gli arbitri, allora, al Comune era dovuto solo quanto spettante in virtù della legge regionale n. 13 del 1996 (tributo ambientale) per le somme rispettivamente di euro 839.331,96 per il primo periodo, ed euro 36.219,87 del secondo periodo.

7. Per la Corte d'appello, dunque, la decisione degli arbitri era corretta.

L'impugnazione del lodo si basava su tre specifiche censure, in ordine alla quota di compartecipazione spettante al Comune: a) Era erronea la decisione di condanna, da parte degli arbitri, a restituire alla CISA le somme di euro 6.159.707,57 ed euro 256.237,73 (costi post gestione), calcolate, rispettivamente, per i conferimenti di rifiuti effettuati dai comuni diversi da quello di Massafra dal 1997 al 2002 e per quelli effettuati dal Comune di Massafra negli anni 2001 e 2002, indebitamente versate per l'esecuzione delle opere di post gestione, sull'assunto che tale attività rientrava tra gli obblighi della concessionaria CISA; b) errata applicazione dell'art. 2697 c.c., avendo ritenuto che CISA aveva provveduto alle opere di post gestione, utilizzando la CTU ed esonerando dall'onere della prova la parte; c) erronea inclusione nella somma da restituire della quota della tariffa relativa all'ammortamento dei costi di investimento, trattandosi di mutuo concesso dalla cassa depositi e prestiti al Comune.

8. La Corte territoriale ha affrontato, sia pure sinteticamente, tutte e tre le questioni, ritenendo che i costi post gestione erano a carico di CISA («il Comune di Massafra, partendo dall'assunto contestato della mancanza di una specifica regolamentazione pattizia delle attività e degli obblighi relativi alla fase post chiusura

dell'impianto e dal presupposto non dimostrato che il soggetto titolare dell'autorizzazione alla realizzazione, utilizzazione ed esercizio della discarica si all'ente concedente»), che l'impegno economico a carico di CISA risultava anche dalla convenzione del 5/12/2002 («priva di riferimenti alla convenzione integrativa rep. n. 839 del 5/12/2002») e che nell'ambito della gestione rientrava anche l'attività relativa alla fase successiva alla chiusura («nell'ambito della gestione rientra anche l'attività relativa alla fase successiva alla chiusura»).

Tra l'altro, la CTU non costituisce un fatto storico, il cui omesso esame può consentire la censura di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

9. Con il primo motivo di ricorso incidentale tardivo (la sentenza della Corte d'appello è stata pubblicata il 10/7/2020 e notificata, sicché il termine lungo di 6 mesi scadeva il 31/1/2021, mentre il controricorso è stato spedito il 10/2/2021) si deduce «Il motivo di impugnazione accolto dalla Corte d'appello di Roma era inammissibile, essendo in palese ed insanabile contraddizione con almeno un altro dei motivi di impugnazione proposti dallo stesso comune di Massafra. Il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto invece confermare il Lodo, dichiarando inammissibili i motivi di impugnazione tra loro insanabilmente contraddittori ed inconciliabili, proposti senza alcun rapporto di subordinazione. E deriva la nullità della pronuncia per violazione degli articoli 112 c.p.c. e 342 c.p.c. nella parte in cui, dichiarando la nullità parziale del lodo, dichiara estinto per prescrizione parte dei crediti riconosciuti in favore della CISA. Violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Ad avviso della ricorrente incidentale il Comune avrebbe posto in atto una difesa contraddittoria in quanto, da un lato, avrebbe dedotto

l'inesistenza del diritto vantato dai CISA, ma dall'altro, avrebbe eccepito la prescrizione di tale diritto.

Tali motivi non sarebbero stati posti «dall'impugnante [Comune] in relazione di subordinazione l'uno all'altro è neppure di alternatività (peraltro assai difficile da ipotizzare in presenza di presupposti contrapposti), lasciando di fatto alla Corte di appello di Roma una scelta che invece sarebbe dovuto aspettare alla parte».

10. Il motivo è infondato.

È sufficiente osservare, infatti, nella memoria del 24/11/2011 (compulsabile da questa Corte trattandosi di vizio in rito, con riferimento alla domanda proposta in via subordinata o meno dal comune), emerge che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata proprio in via subordinata (cfr. pagina 11 «sul punto, in via estremamente subordinata e per mero scrupolo difensivo si contesta nel merito la fondatezza delle relative domande, le quali, ove ammesse, se ed in quanto abbiano a risultare identificabili ed analiticamente circostanziate, sarebbero comunque esposte ad eccezione di prescrizione; eccezione che, ad ogni buon fine, viene, subordinatamente, sin d'ora formulata»).

11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta «l'assoluta genericità dell'eccezione di prescrizione ne impediva l'esame della stessa, per cui la sentenza di appello non avrebbe dovuto pronunciare alcuna estinzione di crediti per prescrizione ma semplicemente confermare il lodo correggendone la motivazione. Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: violazione degli articoli 112 c.p.c., 2935 c.c. e 2697, secondo comma, c.c.».

In sostanza, per la ricorrente incidentale, la Corte d'appello avrebbe errato nel reputare che, ai fini della ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, fosse sufficiente l'indicazione dell'inerzia della controparte, senza indicare il momento iniziale e

finale del tempo di prescrizione (pag. 25 del controricorso «la mancata indicazione del credito cui fosse da riferirsi e del momento in cui il diritto della CISA avrebbe potuto essere esercitato»).

12. Il motivo è infondato.

Esso, infatti, si infrange contro la giurisprudenza granitica di questa Corte, anche a sezioni unite, per la quale in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante su chi eccepisce è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne approfittare (Cass., Sez.U., 13/6/2019, n. 15895; Cass. n. 25119 del 2025).

Tra l'altro, nella specie, nella memoria dinanzi a collegio arbitrale del 24/11/2011, il Comune fa riferimento alle domande presentate dalla CISA con la memoria difensiva dell'8/6/2011, potendosi dunque individuare il termine di maturazione della prescrizione decennale proprio in tale data (8/6/2011), con il riferimento specifico alle somme indicate dai CISA.

13. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la società lamenta «la pronuncia impugnata errato nell'annullare parzialmente il Lodo ritenendo esaminabile l'eccezione di prescrizione, così applicando falsamente l'art. 816-*bis* c.p.c. dell'art. 111 Costituzione e violando il principio di contraddittorio il diritto di difesa. Violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Per la ricorrente incidentale, a prescindere dalla possibilità di ritenere automaticamente applicabile all'arbitrato le norme del codice di rito, in assenza di espressa previsione, la lesione del contraddittorio si sarebbe comunque consumata «proprio per il momento in cui è stata sollevata l'eccezione» di prescrizione da parte del Comune, essendo ormai preclusa alla CISA ogni difesa, versando il giudizio nella fase di svolgimento della CTU.

Era erronea anche l'affermazione della Corte d'appello che aveva imputato al comportamento della CISA la lesione concreta del contraddittorio, non avendo mai sollevato la società contestazioni successivamente all'eccezione di prescrizione e non avendo mai chiesto l'assegnazione di termini per produrre ulteriori documenti.

L'eccezione sarebbe illegittima in quanto sollevata dopo la prima difesa successiva a quella di proposizione delle domande; la CISA avrebbe sempre lamentato la lesione del contraddittorio; la circostanza che CISA non avesse chiesto dei termini non era idonea ad incidere sulla valutazione che avrebbe dovuto operare la Corte in ordine alla legittimità dello svolgimento del rapporto arbitrale.

14. Il motivo è infondato.

Anche in questo caso deve tenersi conto della costante giurisprudenza di legittimità di questa Corte in ordine all'art. 816-*bis* c.p.c.

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui in tema di arbitrato rituale, gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio per mancata conoscenza dei punti di vista di tutte le parti del procedimento ove abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni ed istanze istruttorie - alla stregua di quelli ex artt. 183 e 184 c.p.c. - e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell'assegnazione dei termini (Cass., sez. 1, 21/1/2016, n. 1099; Cass., n. 18772 del 2023; Cass. n. 22994 del 2018).

Nella specie, invece, la previsione della perentorietà dei termini non risulta prevista nella convenzione di arbitrato, né in un atto scritto separato e neppure nel regolamento processuale predisposto dagli arbitri, non essendo stata neppure data l'avvertenza della eventuale perentorietà dei termini al momento dell'assegnazione degli stessi.

Tra l'altro, è sufficiente osservare che, in sede arbitrale, l'accesso al lodo è stato richiesto dalla CISA in data 26/7/2010, in relazione alla sola domanda per euro 2.326.353,28, già presentata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di Taranto, con costituzione successiva del Comune che ha proposto due domande riconvenzionali, la prima, con riferimento alla quota di compartecipazione, sia per rifiuti conferiti da comuni di altro bacino, sia in relazione a rifiuti propri e la seconda in relazione al tributo regionale.

Successivamente la CISA ha presentato memoria dell'8/6/2021 con aggiunta di ulteriori quattro nuove domande.

Per tale ragione, all'udienza del 11/7/2011, il collegio arbitrale ha concesso termine alle parti fino a 10/10/2011 per l'individuazione e specificazione dei tre arbitrati è successivo termine del 10/11/2011 (poi portato al 25/11/2011) per il deposito di memorie e nuovo termine sino al 9/12/2011 per repliche.

Risulta evidente, dunque, che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata anche con riferimento a tutte le ulteriori domande proposte da CISA, che con la memoria del 7/10/2011 ha anche introdotto una quinta domanda, pari ad euro 698.744,34 in relazione alla post gestione, anche se con differente metodo di calcolo.

La Corte d'appello, dunque, ha ritenuto che, in assenza di diverse disposizioni nell'ambito della convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato, il procedimento arbitrale si era svolto in base al

principio della libertà delle forme; sicché, in mancanza di vincoli imposti dalle parti, gli arbitri non erano tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative a giudizio ordinario di cognizione, «fermo il rispetto del principio del contraddittorio».

Ha inoltre chiarito la Corte territoriale che le domande di CISA erano fondate su diversi titoli ed erano state introdotte dopo la prima udienza, con le memorie dell'8/6/2011 e del 7/10/2011.

Pertanto era errato il giudizio degli arbitri, i quali avevano ritenuto che l'eccezione di prescrizione, in quanto non formulata «in sede di prima udienza di trattazione» era tardiva.

15. Con il quarto motivo di ricorso incidentale tardivo si deduce che «la Corte, nella fase rescissoria, ha errato nel dichiarare prescritti crediti della CISA, violando il disposto dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2935 c.c., non individuando gli elementi costitutivi della pronuncia di prescrizione. Violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Per la ricorrente incidentale, subordinatamente ai motivi già individuati, nel caso di conferma della invalidità del lodo, dovrebbe essere cassata la sentenza nella parte in cui, in via rescissoria, ha riformato il lodo accogliendo nel merito l'eccezione di prescrizione, benché la stessa non avesse indicato in modo specifico i riferimenti temporali della maturazione della prescrizione e neppure crediti prescritti.

16. Il motivo è infondato.

Infatti, come già detto, ai fini della rituale opposizione dell'eccezione di prescrizione è sufficiente dedurre l'inerzia della controparte.

Nella specie, come descritto in precedenza, era stata indicata non solo la data di maturazione della prescrizione, ossia 8/6/2011, ma anche il credito complessivo richiesto da CISA.

17. Con il quinto motivo di ricorso incidentale la ricorrente si duole che «la Corte d'appello è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale del lodo per non aver esaminato l'eccezione di prescrizione, senza considerare tuttavia intervenuta la rinuncia all'eccezione, così violando l'art. 2937 c.c. Violazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

18. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, trattasi di motivo del tutto nuovo, non ravvisandosi alcuna menzione dello stesso nella sentenza della Corte d'appello impugnata.

Inoltre, la valutazione in ordine alla sussistenza della rinuncia implicita all'eccezione di prescrizione costituisce scelta discrezionale del giudice di merito (Cass., sez. 2, 15/7/2002, n. 10235), essendo necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.

19. Con il sesto motivo di ricorso incidentale si lamenta che «la Corte d'appello, una volta accertata la coesistenza di crediti della CISA prescrivibili nonché di reciproci crediti del Comune di Massafra, prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione avrebbe dovuto accertarne l'estinzione per compensazione. Violazione dell'art. 1242, 2° comma, c.c. - art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Per la ricorrente incidentale sussisterebbero i presupposti per operare la compensazione impropria.

20. Il motivo è inammissibile.

21. In primo luogo, infatti, trattasi di motivo nuovo, di cui non v'è traccia nella motivazione della sentenza della Corte d'appello impugnata.

Inoltre, la scelta di procedere alla compensazione impropria spetta ad una libera valutazione del giudice di merito, trattandosi di

accertamento che «può» essere compiuto dal giudice d'ufficio (Cass., sez. 1, 18/10/2021, n. 28568).

22. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso principale; rigetta i restanti; rigetta il ricorso incidentale tardivo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026

Il Presidente

Mauro Di Marzio